

*A tutti gli Operatori Economici
interessati*

Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata (ex art.63 co.2 lett.c) D.Lgs. n.50/2016) per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata E Guardia/Reception tramite "contratto ponte" annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale o Convenzione CONSIP, ai sensi del DPCM 24.12.15 e dell'art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015.

I suindicati servizi saranno estesi a tutti i beni mobili ed immobili dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Giovanni Pascale (di seguito denominato Istituto) comprendente sia il plesso di Napoli alla Via Mariano Semmola 80131 e sia il plesso C.R.O.M. (Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano) "Fiorentino Lo Vuolo" sito in Mercogliano (AV) - Via Ammiraglio Bianco 83013.

Il servizio in oggetto verrà affidato in appalto mediante contratto ponte della durata di un anno e comunque fino all'attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale o Convenzione CONSIP, ai sensi del DPCM 24.12.15 e successiva circolare MEF/MINISTERO SALUTE N. n. 20518/2016, nonché dell'art.1 commi 548-550 della Legge 208/2015.

La procedura verrà aggiudicata, per l'intero ed unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a fronte del seguente massimale annuo a base d'asta: **€ 950.000,00 (NOVECENCINQUANTAMILA EURO) oltre IVA comprensivo di € 200,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza per rischi interferenziali.**

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l'istanza di invito entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 20/12/2016** al seguente indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente.

Le istanze di partecipazione, contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto precisi il recapito - completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera ricevere le comunicazioni) dovranno essere formulate su carta intestata dell'operatore economico partecipante e firmate digitalmente; unitamente alle istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse:

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
 - di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, il numero e data iscrizione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del legale rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci;
 - a) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016;¹
 - b) che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - c) nel caso di associazioni di imprese o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituiti, dichiarazione

¹ In caso di RTI la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna impresa riunita; in caso di avvalimento dovrà essere resa anche dall'impresa ausiliaria. Tale dichiarazione, in particolare, dovrà comunque essere resa dai seguenti soggetti:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ai sensi del 2° comma dell' art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, essa potrà eventualmente essere resa anche dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore.

Con particolare riferimento all'art. 80 co.1 la dichiarazione di cui al successivo comma 3 deve contenere menzione di tutte le condanne subite, a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.



sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente dichiarazione attestante:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- le quote di partecipazione di ciascun impresa al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE.

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al fatturato specifico per servizi di Vigilanza Armata, al netto dell'IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad € 1.900.000,00, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio stesso; se trattasi di servizio prestato a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizio prestato a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
3. Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa. Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo della fornitura. Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di:
 - Il possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno 1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2010, come modificato dal DM 56/2015, rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali A (attività di vigilanza), B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato rispetto al territorio del Lotto per il quale si presenta offerta. Saranno ammessi anche i soggetti che diano prova di aver avviato la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per l'estensione territoriale della stessa necessaria a coprire l'ambito territoriale del Lotto oggetto di gara.
 - Il possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel D.M. 269 del 2010, come modificato dal DM n. 56/2015 e adeguata all'ambito di operatività della licenza;

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il predetto requisito (punto 2) relativo al fatturato specifico (capacità economico-finanziaria) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.. Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti.

In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, il predetto requisito (punto 2) deve essere posseduto dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari il predetto requisito (punto 4) capacità tecnica e professionale) deve essere posseduto dal R.T.I., GEIE o Consorzio ordinario fermo restando che ciascuna impresa dovrà possedere Licenza adeguata alla tipologia di attività che andrà a eseguire.

In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti (punto 4) devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art.89 d.lgs. n.50/2016 il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo soprariportati avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.²

² In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art.89 d.lgs.n50/2016, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto dovrà presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi meglio indicata e di seguito per completezza riportata:

a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti art.80 d.lgs. n.50/16 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

La mancata sottoscrizione con firma digitale delle suddette dichiarazioni costituirà causa di esclusione dalla procedura.³ Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, Dott. Antonio Seller, Telefono 081/5903514 fax 081/5462043, pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it.

II DIRETTORE *ad interim*
S.C. GESTIONE BENIE E SERVIZI
Dott. Antonio Seller

-
- b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento.

³ Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 5000,00. In tali casi sarà assegnato al concorrente il termine di 10 giorni perché siano rese o integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta la regolarizzazione senza alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetti responsabili della stessa.